



COMUNE DI ALLEGHE
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO SUI DIRITTI D'USO DEI BOSCHI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 20 DEL 15.05.2003

pubblicato all'Albo Pretorio il _____

ripubblicato all'Albo Pretorio il _____

entrato in vigore il _____

PRINCIPI GENERALI

Art.1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per la martellata e la assegnazione di legname nei boschi di proprietà comunale.
2. A tal fine si precisa che:
 - Per “unità immobiliare” si intende ogni abitazione o parte di essa costituita da un “focolare” e una o più stanze;
 - Per “famiglia residente” si intende l’insieme di una o più persone residenti in una la stessa unità immobiliare;
 - Per “stabilmente dimorante” si intende una famiglia residente che dimora nell’unità immobiliare per più di sei mesi all’anno (tre mesi per le famiglie temporaneamente residenti all’estero “gelatai”);
 - Per “convivenza” si intende un insieme di una o più persone residenti che occupa una unità immobiliare;
 - Per “Anziano” si intende persona residente con più di 65 anni di età che vive in proprio nucleo familiare per almeno tre mesi all’anno;
 - Per “Ricoverato in Istituto” si intende una persona residente nel Comune ricoverata presso una struttura pubblica durante il periodo invernale ma che nel periodo estivo risiede presso la propria abitazione per più di tre mesi;

Art.2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica nei seguenti casi:
 - a) nella concessione di legname ad uso combustibile;
 - b) nella concessione di legname ad uso fabbisogno;
 - c) nella concessione di legname ad uso malghe
 - d) nella concessione di legname ad uso commerciale (lotti boschivi);
 - e) nella concessione di legname ad uso interno;

Art.3 Quadro di riferimento normativo

1. Leggi e regolamenti forestali e Piano Economico Forestale vigenti.

A) CONCESSIONE LEGNA AD USO COMBUSTIBILE

Art.4 Aveni diritto

1. Il Comune riconosce il diritto di distribuire una volta l'anno una porzione di legna da assegnare ad ogni famiglia stabilmente ed abitualmente residente nel territorio del Comune di Alleghe. La legna è martellata in luoghi che saranno di volta in volta stabiliti dalla Guardia Comunale in collaborazione con l'Autorità Forestale in relazione alle condizioni, alla produttività ed al piano economico forestale vigente ed in misura non superiore a quella stabilita (di norma 5 mst per anno per famiglia).
2. Hanno diritto tutti i nuclei familiari residenti e stabilmente dimoranti nel Comune di Alleghe o le persone "ricoverate in Istituto" che rientrano nelle caratteristiche di cui all'art.1.
3. Le persone anziane con residenza per proprio conto, conviventi stabilmente presso l'abitazione di congiunti perdono il diritto alla quota di legna se già attribuita ai conviventi (possono eventualmente rientrare - a discrezione del Sindaco - nei casi di "supplemento legna").
4. La famiglia residente che non utilizza il combustibile presso la propria abitazione e/o lo concede a terzi è soggetta al pagamento del legname concesso a prezzo di mercato e può essere esclusa dalla assegnazione per l'anno successivo.
5. Non è ammesso in un anno solare più di una concessione legna per famiglia anche se possiede più unità immobiliari.
6. Eventuali supplementi legna potranno essere concessi a discrezione del Responsabile del Servizio solo se comprovati da effettiva necessità.

Art.5 - Modalità di iscrizione nel ruolo legna

1. Tutti coloro che intendono usufruire del diritto alla quota annua di legname devono chiedere - entro il mese di marzo di ogni anno - di essere iscritti a ruolo previo versamento della "tariffa" stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. La mancata iscrizione a ruolo entro il predetto termine o il mancato versamento comporteranno la non assegnazione del legname per l'anno in corso.

In sede di prima iscrizione a ruolo per la costituzione di nuova famiglia deve essere presentata domanda su apposito modulo (fac-simile allegato) in carta semplice precisando che:

- le domande sono accettate anche oltre i termini di prenotazione di cui al comma 1 solo se presentate prima della fine della martellata.
2. I termini di cui alla comma 1 non devono essere rispettati in caso di calamità naturali e di emergenza.
 3. Sulle nuove istanze si pronuncia l'Assessore ai boschi o il Sindaco previo parere della Guardia Comunale.
 4. L'Assessore ai boschi o il Sindaco dovrà verificare la effettiva necessità, convenienza attendibilità delle singole domande che potrà respingere, modificare o ridurre nel quantitativo.

Art.6 - Assegnazione legna e termini

1. L'assegnazione verrà fatta di norma entro il mese di luglio (salvo proroghe stabilite dal Sindaco per comprovati motivi).
2. Eventuali supplementi di legna dovranno essere pagati a prezzo di mercato.

3. La legna da combustibile è di norma costituita dalla ramaglia, dai cimali e dagli scarti di piante utilizzate o vendute per uso commerciale, da piante secche o morte in piedi, deperite, schiantate non atte al commercio od al lavoro e della loro ramaglia, qualora ve ne esistano, altrimenti anche da piante mature.
4. Nella raccolta ed utilizzazione di piante assegnate per combustibile saranno osservate le disposizioni delle norme, leggi e dei Regolamenti Forestali.
5. Il taglio dovrà essere effettuato a regola d'arte con adeguata pulizia del sottobosco, come previsto dalle vigenti disposizioni delle leggi e regolamenti forestali.
6. La martellata e l'assegnazione saranno effettuate una volta all'anno salvo casi eccezionali, a criterio dell'Assessore preposto alla distribuzione, del Capo Villaggio (ove esistente) e della Guardia Comunale.
7. L'allestimento della legna dovrà essere effettuato entro il 30 Aprile dell'anno successivo. In caso di mancato adempimento sarà assegnato lo stesso legnatico per l'anno successivo pagando nuovamente la "tariffa" come "ex novo". La rinuncia all'allestimento del legnatico per motivi diversi da quelli dettati da gravi e comprovati motivi non da luogo né a rimborso della tariffa pagata né alla conservazione del numero per l'anno successivo.
8. E' vietato il trasporto fuori Comune della legna concessa, come pure di cederla o farne commercio; sarà inoltre vietato di impiegarla per usi diversi da quello per il quale fu assegnata.
9. Coloro che per qualsiasi motivo non rispettassero detta norma, scadranno dal diritto all'utilizzazione della porzione assegnata. La Giunta Comunale potrà privare dall'assegnazione di altro combustibile per un anno o più anni coloro che non rispettano le norme del presente Regolamento.
10. Coloro che non avranno ritirato il numero entro il 31 Dicembre perderanno il diritto al combustibile per l'anno in Corso senza il rimborso della quota pagata. Eventuali eccezioni dovute a cause di forza maggiore, saranno valutate Dall'Assessore ai boschi e/o dalla Guardia Comunale

Art.7 - Esenzioni – agevolazioni – esclusioni – Divieti

1. La quota di legna da assegnare alle persone anziane (superiori a 65 anni di età) sarà oggetto di singola valutazione da parte dell'Assessore ai boschi o del Sindaco tenendo conto dell'età e della reale situazione familiare. Saranno privilegiati gli anziani che vivono soli e i più bisognosi;
2. La quota legna è concessa gratuitamente a famiglie che versano in disagiate condizioni economiche. La condizione è valutata dall'Assessore ai boschi o dal Sindaco.
3. E' vietato cedere a terzi la quota di legna assegnata pena il pagamento a prezzo di mercato e la possibile esclusione dal ruolo per l'anno successivo.

B) CONCESSIONE LEGNA AD USO FABBISOGNO

Art.8 - Legname ad uso fabbisogno

1. L'assegnazione del legname ad uso fabbisogno è vincolato dalle norme del piano economico forestale vigente.
2. Il Comune ha facoltà di concedere il legname occorrente o da impiegarsi nella costruzione o riparazione dei fabbricati esistenti nel suo territorio, sotto l'osservanza delle seguenti norme e condizioni speciali.
3. La concessione avviene mediante assegnazione di piante in piedi o di schianti e deve servire esclusivamente per la costruzione, ricostruzione e restauro dei soli fabbricati ad uso abitazione o fienili ad uso deposito.
4. Alla concessione avranno diritto solo le persone residenti.
5. Il valore delle piante da concedersi sarà determinato di volta in volta dalla Giunta Comunale.
6. Non è ammesso più di un fabbisogno all'anno per famiglia anche se destinato a più fabbricati.
7. Per casi eccezionali la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, può concedere più di un fabbisogno.
8. Per la concessione di legna ad uso fabbisogno deve essere presentata domanda in carta semplice che deve contenere anche la descrizione dell'intervento e la stima del legname necessario.
9. Sulle istanze si pronuncia a propria discrezione la Giunta Comunale previo parere della Guardia Comunale valutate le disposizioni e la disponibilità del piano economico forestale vigente.
10. Saranno verificate la effettiva necessità delle singole domande che potranno essere respinte o modificate.
11. Le piante da concedersi verranno scelte, martellate e stimate dalla Guardia Comunale in collaborazione con l'Autorità Forestale. Per la concessione di cui al presente Regolamento si dovranno assegnare in precedenza le piante da schianto esistenti nei boschi e deperite o deperenti.
12. Le piante sane si dovranno prelevare soltanto in quei boschi dove ciò sia ammissibile e ciò a prescindere da qualsiasi considerazione di comodità ed utilità dei concessionari. Il taglio delle piante, il disboscamento e la condotta sono a completo carico dei richiedenti. Le piante dovranno essere ridotte negli assortimenti corrispondenti al fabbisogno e quindi all'uso cui il legname sarà destinato. La merce legnosa ridotta in tronchi della misura del commercio e non corrispondente a quella richiesta dei lavori da farsi, sarà sequestrata e resterà a disposizione del Comune senza diritto da parte del concessionario a rifusione di spese di sorta. La ramaglia, i cimali, e gli altri scarti delle piante restano di uso dei concessionari e saranno considerate come parte della quota di combustibile per l'anno in corso. Le spese di stima, martellata e consegna sono a carico dei richiedenti;
13. Il legname deve essere impiegato esclusivamente per l'uso cui fu richiesto. E' vietato farne uso di commercio, cederlo ad altri od esportarlo fuori dal Comune.
14. Ad ultimazione lavori il concessionario dovrà darne avviso al Comune. Non saranno concesse altre piante se non sarà comprovato impiego di quelle avute in precedenza.
15. Il Comune, tramite la Guardia Comunale, accerterà se il legname concesso sia stato effettivamente ed integralmente impiegato secondo il fabbisogno e constaterà, se lo ritenga opportuno, la quantità effettivamente impiegata.
16. Il pagamento delle piante concesse deve essere eseguito a misurazione effettuata dalla Guardia Comunale e prima dell'esbosco, in unica rata e per intero. Il Comune può richiedere una fidejussione a garanzia della concessione e per le spese, che si estinguerà al saldo.
17. Ai richiedenti che facessero commercio delle piante concesse uso fabbisogno, sarà richiesto in pagamento il prezzo commerciale corrente sulla piazza al momento della vendita, con la sospensione di qualsiasi concessione per il

periodo di cinque anni e comunque non beneficeranno di dette concessioni, dopo il quinto anno, se il pagamento del legname non potrà essere dimostrato.

C) CONCESSIONE LEGNA A MALGHE

Art. 9 - Concessione di legna o di legname per le malghe

1. Su espressa richiesta dei rispettivi gestori sarà concessa di anno in anno una quota di legna combustibile di quantità appropriata in rapporto al numero di capi monticati (fino ad un massimo di 10 mts). La legna in eccesso al termine della stagione dovrà essere conservata per l'anno successivo.

D) CONCESSIONE LEGNA AD USO COMMERCIALE (LOTTI BOSCHIVI)

Art.10 – Alienazione di lotti boschivi.

1. La cessione di lotti boschivi per uso commerciali è effettuata per asta pubblica o per trattativa privata. Il Responsabile del Servizio con propria determina indice la asta pubblica ad unico e definitivo incanto con il metodo delle offerte segrete ai sensi degli artt.73 lett. b) e 75 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato 23.5.1924, n°827, per la vendita al migliore offerente del lotto boschivo stabilendo le modalità di gara con le seguenti modalità:
 - L'aggiudicazione sarà valida anche se sarà presentata una sola offerta, purché questa non sia inferiore al minimo stabilito nella scheda segreta predisposta dall'Amministrazione Comunale.
 - L'aggiudicatario dovrà accettare il legname risultante dalla misurazione senza pretese od eccezioni di sorta qualora i dati siano in eccesso o difetto rispetto a quelli risultanti dal verbale di martellata e misurazione, licitazione, contratto, registrazione, aggi esattoriali ed I.V.A. come per legge e ogni altra inerente e conseguente.
 - Il contratto dovrà essere stipulato entro 20 giorni dall'asta e con le modalità e prescrizioni stabilite dal Capitolato Tecnico predisposto dal Servizio Forestale.
 - Il trasporto del legname non potrà essere iniziato prima che sia stata eseguita la misurazione e che non siano state definite eventuali contestazioni fra l'acquirente ed il Comune.
 - Il pagamento sarà effettuato in due rate: la prima, pari al 50% del prezzo di aggiudicazione entro 48 ore dall'espletamento della licitazione e la seconda, a saldo, entro 10 gg. dalla data di misurazione ed in ogni caso prima dell'esbosco.
 - La misurazione dovrà avvenire subito dopo il taglio e l'allestimento delle piante.
 - Lo svincolo della eventuale cauzione richiesta è subordinato alla presentazione all'Amministrazione Comunale dei certificati liberatori rilasciati dagli Istituti di previdenza ed assistenza.costruzioni o lavori da eseguirsi nel territorio di questo Comune, potranno farne domanda al Municipio corredata da particolareggiato fabbisogno e da una relazione che ne giustifichi la necessità.
2. Le piante da assegnarsi in piedi saranno scelte e martellate dall'Autorità Forestale e stimate a valore di vendita commerciale, tenuto presente la località ove sono scelte.
3. In caso di diserzione dell'asta la Giunta Comunale provvederà all'alienazione tramite trattativa privata con le predette modalità.

E) CESSIONE LEGNAME AD USO INTERNO

Art.11 – Legname ad uso interno

1. Il legname da impiegare in lavori eseguiti dal Comune per ponti, strade ecc... dovrà essere determinato con delibera di Giunta Comunale nella quale sarà indicato il fabbisogno annuo in metri cubi. Le piante saranno scelte e martellate dalla Guardia Comunale in collaborazione con l'Autorità Forestale.
2. La stima, ai soli fini statistici, sarà calcolata assimilandola ai valori commerciali.

SANZIONI

Art.12 - Sanzioni

1. Le infrazioni al presente regolamento saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro fatte salve le sanzioni previste dalla L.F. n° 3267/1923.
2. E' fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria se l'infrazione costituisce reato previsto dalle Leggi in vigore.
3. La Legna sarà immediatamente confiscata e gli eventuali importi anticipati saranno trattenuti sino a definizione della contestazione ed eventualmente incamerati nelle casse comunali. Colui che ha causato l'abuso potrà essere escluso da concessioni future.
4. La perdita di tale diritto potrà dichiararsi anche nel caso che un concessionario, senza giustificato motivo, rifiuti di accettare le piante assegnateli, fatta salva denuncia all'Autorità giudiziaria, qualora l'infrazione costituisca reato previsto dalla legge in vigore.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle leggi e norme vigenti ed alle consuetudini locali .

oo

Art. 7 bis T.U. come modificato dalla L. 3/2003

INDICE

PRINCIPI GENERALI.....	2
Art.1 – Oggetto e finalità del Regolamento.....	2
Art.2 – Ambito di applicazione	2
Art.3 Quadro di riferimento normativo.....	2
A) CONCESSIONE LEGNA AD USO COMBUSTIBILE	3
Art.4 Aveni diritto.....	3
Art.5 - Modalità di iscrizione nel ruolo legna	3
Art.6 – Assegnazione legna e termini.....	3
Art.7 - Esenzioni – agevolazioni – esclusioni - Divieti	4
B) CONCESSIONE LEGNA AD USO FABBISOGNO	5
Art.8 - Legname ad uso fabbisogno	5
C) CONCESSIONE LEGNA A MALGHE.....	7
Art. 9 - Concessione di legna o di legname per le malghe	7
D) CONCESSIONE LEGNA AD USO COMMERCIALE (LOTTI BOSCHIVI).....	8
Art.10 – Alienazione di lotti boschivi	8
E) CESSIONE LEGNAME AD USO INTERNO	9
Art.11 – Legname ad uso interno.....	9
SANZIONI.....	10
Art.12 - Sanzioni.....	10

ALLEGATO: FAC SIMILE DOMANDA